

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, TIBERI, VENTURI Giovanni e FALCUCCI Franca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468,
per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con la legge n. 946 del 29 settembre 1967 si è provveduto ad estendere agli insegnanti non vedenti abilitati i benefici previsti dalla legge n. 603 del 25 luglio 1966 in favore dei docenti in forza presso la scuola secondaria di primo grado e con la legge n. 468 del 2 aprile 1968 si è provveduto all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado. A tali leggi sono interessati anche dei docenti privi di vista che, in possesso dei requisiti necessari, potranno beneficiare dei provvedimenti previsti dai medesimi.

L'emendamento che si propone alle leggi in parola può essere una ulteriore testimonianza dell'attenzione e del fattivo spirito di solidarietà che Parlamento e Governo prestano, in particolare in questo ultimo decennio, alle legittime istanze di questa benemerita categoria che via via ha sempre più mostrato di sapersi inserire positivamente nel normale ciclo produttivo.

I ciechi in possesso delle necessarie attitudini intellettuali conseguono, dopo notevoli sacrifici morali e materiali, i titoli accademici indispensabili per il loro accesso quali docenti nelle scuole secondarie di ogni

ordine e grado. Tuttavia, la minorazione della vista implica difficoltà obiettive e non imputabili a demerito personale, per cui i non vedenti giungono alla laurea e al successo nei concorsi a cattedre con notevole ritardo rispetto ai colleghi vedenti. Tale circostanza determina conseguenze ancor più gravi quando, e ciò avviene molto spesso, la minorazione sopravviene in età scolastica. Infatti essa impone un lungo periodo di riadattamento e di riqualificazione didattica che inevitabilmente costringe gli interessati ad interrompere temporaneamente il normale ciclo degli studi.

Dunque, l'emendamento di cui trattasi è assolutamente necessario in quanto i privi di vista fino ad oggi hanno potuto insegnare unicamente materie orali e quindi non sono in generale in possesso di abilitazione per altre discipline che prevedono l'esecuzione di elaborati scritti: pertanto per essi non sussiste alcuna possibilità di scorrimento. Ora, è vero che a seguito della entrata in vigore della legge n. 946 del 29 settembre 1967, con la quale si estendono ai privi di vista i benefici previsti dalla legge n. 603 del 25 luglio 1966, i ciechi possono accedere all'insegnamento nella scuola media inferio-

re, ma la disposizione è così recente che i suoi frutti si potranno vedere solamente nei prossimi anni, quando appunto gli interessati avranno conseguito l'abilitazione per l'insegnamento di materie letterarie in detta scuola.

Inoltre si deve tener presente che i non vedenti insegnanti nella scuola media normale debbono essere coadiuvati da un assistente la cui retribuzione è totalmente a loro carico. D'altra parte il principio della precedenza per i privi di vista non costituisce un'innovazione in quanto è stato già accolto dal legislatore nella legge n. 831 del 28 luglio 1961 all'articolo 16, comma terzo, che recita testualmente: « Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti e limitatamente alle cattedre per le quali è previsto l'accesso degli insegnanti medesimi, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi ».

Va dato atto al Parlamento della sua favorevole predisposizione al riguardo, in quanto fu approvato dal medesimo un ordine del giorno che raccomanda al Ministero del-

la pubblica istruzione di tener conto del principio della precedenza per i non vedenti in sede di attuazione della precitata legge n. 468. Tuttavia, mentre la raccomandazione di una tale procedura testimonia nel legislatore il riconoscimento della fondatezza di tale richiesta, si deve tener presente che il procedimento accennato non può soddisfare appieno i desideri dei ciechi in quanto non in tutti i casi l'ordine del giorno di cui sopra potrà essere efficace.

Infine occorre rilevare che la cecità, come è ormai ampiamente riconosciuto, comporta per chi ne è affetto uno sforzo finanziario non indifferente dovuto ad esigenze di accompagnamento, di lettura, eccetera. Pertanto il non allontanamento dalla famiglia e dai luoghi, la cui abituale conoscenza ha permesso e permette ad essi di raggiungere un discreto grado di autonomia personale, si rivela come una delle condizioni essenziali per il normale rendimento nella loro funzione docente.

Ecco perchè si propone altresì di assegnare, nei limiti del possibile, agli insegnanti privi di vista sedi disponibili nel comune o tutt'al più nella provincia di residenza.

Per le ragioni esposte, siamo certi che il Parlamento, sempre sensibile ai problemi dei ciechi italiani, vorrà esaminare e approvare questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, aventi diritto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, si effettua con precedenza rispetto agli altri aspiranti, conferendo ai medesimi insegnanti privi di vista le cattedre disponibili nel comune o nella provincia di residenza di ciascuno di essi.